



## REGOLAMENTO Centro Universitario di Odontoiatria

### Art. 1 – Costituzione e sede

1. Presso l'Università degli Studi di Parma è istituito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 2.3. "Centri di Ricerca e Clinici che possono svolgere funzioni assistenziali" del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari, emanato con D.R.D. n. 899/2022 del 27.05.2022, pubblicato in data 30.5.2022, il Centro Universitario di Odontoiatria, di seguito denominato Centro.
2. Il Centro ha sede a Parma, in Via Gramsci 14, nei locali assegnati con delibera del CdA n. 508/29753 del 01.03.2013; esso è una autonoma articolazione scientifica, didattica e clinica dell'Ateneo inizialmente creata con D.R. n. 208 del 21 marzo 2013.

### Art. 2 – Finalità e principali attività

1. Il Centro nasce per svolgere attività didattica preclinica e clinica per le necessità specifiche del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) nonché per le esigenze di Dottorati, Master, Corsi di perfezionamento e altre iniziative formative di interesse odontoiatrico.
2. Le principali attività e l'ambito scientifico sono:
  - a. attività didattiche e scientifiche cliniche e precliniche del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e di altri corsi di laurea di ambito odontoiatrico, di concerto con i dipartimenti interessati;
  - b. progettazione e realizzazione di altre iniziative didattiche e formative nel campo odontoiatrico, compresa la necessaria attività clinica correlata;
  - c. promozione della ricerca interdisciplinare clinica e preclinica nel campo delle patologie e della fisiologia del cavo orale, nonché dei biomateriali e delle tecnologie correlate;
3. L'attività clinica è svolta in quanto necessaria alla didattica e alla ricerca e, inoltre, esplicitamente prevista dalla normativa vigente che regola la formazione in ambito odontoiatrico.

### Art. 3 – Durata

1. Il Centro viene attivato con Decreto Rettorale ed ha una durata di 3 anni, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attivazione del Centro. Il Centro può essere rinnovato previa deliberazione del Consiglio del Centro almeno tre mesi prima della scadenza e



successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

### **Art. 4 – Amministrazione, finanziamenti, attrezzature, materiali inventariabili**

1. Al Centro è riconosciuta autonomia amministrativa, gestionale, contrattuale e di budget ai sensi dell'art. 4 del *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo*. Per tale gestione è istituito un Servizio amministrativo contabile per supportare il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Nell'ambito delle proprie finalità e competenze, il Centro può partecipare a bandi di finanziamento, avanzare richieste di contributo, svolgere attività commissionate da enti pubblici e privati su contratti e convenzioni, svolgere prestazioni su tariffario, secondo le disposizioni stabilite da norme di legge e regolamenti vigenti, compresa la attività clinica su pazienti. Inoltre il Centro può disporre di fondi stanziati e trasferiti da parte dei Dipartimenti o di altre strutture dell'Ateneo e di fondi provenienti da soggetti interessati a sostenere l'attività del Centro.
3. Le attività relative alla didattica del CLMOPD e degli altri corsi (secondo l'art.2.2 del presente regolamento) che vengono effettuate nel Centro sono oggetto di specifica analisi, relativamente a risorse e costi, con i dipartimenti su cui sono incardinati i corsi di studio e con la amministrazione centrale.
4. Il Centro acquisisce materiale inventariabile che viene preso in carico secondo le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo. L'utilizzo di alcuni materiali prevede processi sottoposti al regime autorizzatorio sanitario e può richiedere anche il coinvolgimento di altre strutture di Ateneo.

### **Art. 5 – Struttura organizzativa**

1. Le prevalenti attività di riferimento e la relativa struttura organizzativa sono indicate nello schema di funzionigramma del Centro, allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante (all. 1). Il Centro possiede l'autorizzazione all'esercizio come struttura sanitaria e soggiace, pertanto, alla relativa normativa.
2. Il Direttore del Centro provvede all'organizzazione funzionale dell'attività e alla gestione delle risorse umane assegnate dall'Amministrazione, definisce inoltre le modalità organizzativo-gestionali in conformità a quanto indicato dalle "Linee generali di organizzazione" dell'Ateneo e secondo quanto stabilito relativamente alla autorizzazione all'esercizio come struttura sanitaria, come requisito necessario aggiuntivo a quanto
3. previsto nelle "Linee generali di organizzazione" dell'Ateneo. La corrispondenza tra la struttura necessaria ai fini degli adempimenti normativi per lo svolgimento dell'attività



# UNIVERSITÀ DI PARMA

## CENTRO UNIVERSITARIO DI ODONTOIATRIA

clinica e quanto previsto dalle “Linee generali di organizzazione” dell’Ateneo si esplica nella struttura organizzativa del Centro.

4. La struttura organizzativa, anche secondo quanto disposto dalla normativa sanitaria, è approvata con specifico atto delle competenti strutture centrali di Ateneo. Il personale del Centro riferisce, sotto il profilo gerarchico–funzionale, al Direttore del Centro.

### **Art. 6 – Funzioni specifiche del Centro per attività sanitaria.**

1. Le funzioni specifiche relative alla attività sanitaria sono esplicitate nella documentazione di autorizzazione all'esercizio come struttura sanitaria, ai sensi della normativa vigente (delibera del Comune di Parma prot. 201394 in data 4.11.2013, rilasciata a seguito di parere favorevole espresso dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – espressa dalla nota rilasciata dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Commissione Autorizzazione Strutture – in data 23.12.2013) e successivi aggiornamenti.
2. Il Direttore del Centro individua, tra il personale in organico, le figure professionali all’uopo richieste. In particolare, individua il Direttore Sanitario e ne propone la nomina al Magnifico Rettore, nomina i Responsabili di Attività e gli altri operatori (medici, tecnici ed amministrativi) previsti.
3. Per la gestione ed organizzazione dell’attività sanitaria è costituito il Collegio di Direzione Sanitaria formato dal Direttore del Centro, dal Direttore Sanitario e dai Responsabili delle funzioni previste nell’autorizzazione sanitaria. Il Collegio si riunisce su base almeno trimestrale.
4. La normativa sanitaria prevede che i requisiti richiesti (RGAU) siano sottoposti a revisione e aggiornamento continui, comprese le modalità organizzative dell'attività clinica; si rimanda quindi alla documentazione relativa alla autorizzazione sanitaria la regolamentazione dell'attività clinica del Centro.

### **Art. 7 - Adesioni**

1. Al Centro possono aderire:
  - a. Professori e Ricercatori dell’Università degli studi di Parma che svolgono attività didattica prevalentemente presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria o comunque in ambito odontoiatrico;
  - b. Professori e Ricercatori dell’Università degli Studi di Parma che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca e alla erogazione didattica del Centro stesso;
  - c. Esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro o comunque interessati alle finalità ed alle attività proprie del Centro medesimo.
2. Le richieste di adesione sono presentate al Direttore il quale le sottopone all’esame del Consiglio del Centro, che si pronuncerà in merito. Di tali nuove adesioni il Direttore del Centro dovrà dare comunicazione al Rettore semestralmente.



## Art. 8 - Organi

1. Organi del Centro sono il Consiglio del Centro e il Direttore. Il mandato degli organi del Centro ha durata fino alla scadenza del Centro medesimo.

## Art. 9 - Consiglio e suo funzionamento

1. Il Consiglio è l'organo di governo del Centro, ed è così costituito:
  - a. dal Direttore, che lo presiede;
  - b. dai docenti e ricercatori aderenti al Centro;
  - c. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale stesso;
  - d. da un rappresentante eletto annualmente dal seguente personale che svolga attività presso il Centro: personale a contratto del Centro, dottorandi, assegnisti di ricerca, gli esperti di cui all'art. 7 comma 3.
2. Il Consiglio del Centro delibera quanto di interesse del Centro in ambito amministrativo, contabile, didattico e di ricerca. In particolare, svolge le seguenti funzioni:
  - elegge il Direttore del Centro;
  - approva le proposte di modifica di Regolamento;
  - approva le proposte di rinnovo o di scioglimento del Centro;
  - esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
  - approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
  - approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore;
  - approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
  - approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazione, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.
3. Per il funzionamento del Consiglio del Centro si rinvia alle previsioni del Titolo VI del *Regolamento Generale di Ateneo* (Disposizioni comuni per gli organi e gli organismi).
4. Svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante il responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio del Centro viene convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. E' altresì convocato dal Direttore, in riunione straordinaria, quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio.



### Art. 10 – Direttore del Centro

1. Il Direttore è un Professore o ricercatore aderente al Centro eletto dal Consiglio del Centro, con le modalità di cui al successivo art. 11. Il Direttore dura in carica per la durata del Centro.
2. Il Direttore:
  - a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
  - b) convoca e presiede il Consiglio del Centro e il Collegio di Direzione Sanitaria;
  - c) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
  - d) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale;
  - e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.
  - f) provvede agli incarichi previsti nel presente Regolamento
3. Per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo, si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.
4. Il Direttore del Centro designa un Vice Direttore tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso. Il Vice Direttore è nominato con Decreto Rettorale e decade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato.

### Art. 11 – Elezioni del Direttore

1. Le elezioni vengono indette dal Decano in carica almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del Direttore o di suo impedimento prolungato, oltre i sei mesi, il Decano, entro 30 gg. dalla dichiarazione di vacanza del ruolo di Direttore, convoca il Consiglio per procedere all'elezione del nuovo Direttore per lo scorcio del mandato. In tale ipotesi il Vice Direttore resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.
2. Il Direttore è eletto tra i professori che manifestano la disponibilità con proprie dichiarazioni e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Le dichiarazioni di disponibilità vanno presentate al Decano.
  3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai membri del Consiglio alla data di indizione della elezione.
4. Il Direttore è eletto con votazione a scrutinio segreto; è possibile esprimere una sola preferenza.
5. Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. Per determinare l'eletto, in caso di parità di voti ottenuti, si farà riferimento all'anzianità nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo di appartenenza si farà riferimento all'anzianità anagrafica.
6. Il Decano comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto.



# UNIVERSITÀ DI PARMA

CENTRO UNIVERSITARIO DI ODONTOIATRIA

7. Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del Centro.

  - Il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore.

## **Art. 12 – Modifiche al regolamento del Centro**

1. Le proposte di modifica del Regolamento del Centro sono presentate dal Direttore del Centro al Consiglio o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Centro. Le proposte di modifica del Regolamento vengono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.
2. Le proposte di modifica del Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, entrano in vigore solo dopo essere state deliberate dagli organi competenti dell'Università di Parma.

## **Art. 13 – Recesso e scioglimento**

1. Ciascun aderente può recedere dal Centro, dandone comunicazione scritta al Direttore del Centro.
2. Qualora il Consiglio del Centro rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

## **Art. 14– Norme finali**

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma ed emanato con Decreto Rettorale. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sul sito di Ateneo.
3. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari di Ateneo, in quanto compatibili.